Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 21 aprile 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 marzo 1943-XXI, n. 220.

Competenza a concedere la liberazione condizionale prevedata dalla legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

La concessione della liberazione condizionale prevedata dall'art. 7 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 924, e la revoca di essa, sono di competenza, per i condannati dal giudice militare, del giudice militare di sorveglianza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI, n. 221.

Prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per opere straordinarie da parte dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 6 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693, che ha approvato lo stato di previsione dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1942-43;

Ritenuta la necessità di aumentare l'assegnazione inscritta al capitolo 40 della spesa, riguardante i lavori di riparazioni straordinarie, consolidamenti, ecc., delle strade statali;

Considerato che al relativo fabbisogno di complessive L. 10.000.000 può farsi fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per opere straordinarie il quale presenta la disponibilità di L. 60.524.503,91, inscritta ai residui passivi del capitolo 44;

Ritenuto che di detta disponibilità, L. 25.251.821,43 sono depositate in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti e che tale somma è inscritta ai residui attivi del capitolo 35;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda suddetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato il prelevamento della somma di lire 10.000.000 (lire diecimilioni) dal fondo di riserva per opere straordinarie depositate in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Gli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della entrata e della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1942-43 sono aumentati come segue:

Entrata:

Cap. 22. — Prelevamento dal fondo di riserva per opere straordinarie . . . L. 10.000.000

Spesa:

Cap. 40. — Riparazioni straordinarie, consolidamenti e opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie. Costruzioni di ponti, ecc. . . . . » 10.000.000

Art. 3.

La consistenza dei residui al 1° luglio 1942-XX è diminuita come segue:

Entrata:

Cap. 35. — Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie . . . . L. 10.000.000

Spesa:

Cap. 44. — Fondo di riserva per opere straordinarie, da versare in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti . . . . » 10.000.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative col conto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1942-43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BENINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 66. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 aprile 1943-XXI, n. 222.

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad applicare, fino al 31 dicembre 1943-XXII, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore « G ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza con la quale il comune di Castiglione di Sicilia appartenente alla classe *H*, agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo, in dipendenza dell'ultimo censimento generale della popolazione del Regno, chiede l'autorizzazione ad applicare le predette imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G* alla quale apparteneva per ragioni di popolazione;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1943 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 67. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 aprile 1943-XXI, n. 223.

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad applicare, fino al 31 dicembre 1944-XXIII, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore « G ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda con la quale il comune di Montefiorino, appartenente, agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo, alla classe *H* in dipendenza dell'ultimo censimento generale della popolazione del Regno, chiede di essere autorizzato ad applicare le predette imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*, alla quale apparteneva prima per ragioni di popolazione;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale che nell'adunanza del 3 marzo 1943 ha espresso parere favorevole alla chiesta autorizzazione;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Montefiorino è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1944 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 68. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 224.

Aumento degli assegni al consigliere della Regia legazione in Lisbona e al console generale in Oporto.

N. 224. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri, vengono estesi agli assegni del consigliere presso la Regia legazione in Lisbona e del console generale in Oporto, gli aumenti stabiliti per il Portogallo dal R. decreto 4 agosto 1942-XX, n. 1281.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 225.

Maggiorazione sull'assegno annuo base del commissario consolare presso la Regia legazione in Atene.

N. 225. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri, viene fissata una prima maggiorazione del 45 % sull'assegno annuo base del commissario consolare presso la Regia legazione in Atene.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI.

Costituzione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituire.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto Luogotenenziale del 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;
Vista la legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1478, recante norme integrative della composizione della predetta Commissione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati da destituirsi, è composta per l'anno 1943, come appresso:
Presidente: gr. uff. dott. Costantino Cellario, presidente di sezione della Corte dei conti;
Membri: cav. di gr. cr. dott. Arnaldo De Simone, consigliere di Stato; gr. uff. dott. Giovanni Brunelli, consigliere della Corte di cassazione del Regno; cav. di gr. cr. dott. Michele Mugoni, prefetto del Regno, capo del personale del Ministero dell'interno; gr. uff. dott. Armando Liccardi, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a fare parte della Commissione suddetta, per l'anno 1943, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali interverranno, in luogo dei due funzionari amministrativi, alle adunanze della Commissione stessa, quando questa debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:
comm. Achille Rosmini, generale di divisione nella riserva e comm. Alfredo Ferrari, generale di divisione dei CC. RR., per i militari del Regio esercito;
comm. Amelio Amadasi, contrammiraglio in ausiliaria e comm. Alberto Paulillo, tenente generale, per i militari della Regia marina;
comm. Vittorio Giovine e comm. Luigi Carnevale, generali di squadra aerea, per i militari della Regia aeronautica;
comm. Arturo Cerrato e comm. Filippo Crimi, generali di brigata della Regia guardia di finanza, per i militari del Corpo stesso;
gr. uff. Ettore Farinacci e comm. Diego Salazar, consoli generali per i militari delle specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
gr. uff. Felice Gazzola e gr. uff. Raffaele Catardi, maggiori generali, per i militari del Corpo di polizia dell'Africa italiana.
Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ed il Ministro per le finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1943-XXI
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 302.

(1336)

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 15 aprile 1943-XXI.

Amministrazione della giustizia penale militare nei territori greci occupati dalle Forze armate italiane.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;
Visto il bando 4 dicembre 1941-XX, n. 99;

Ordina:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra di Corfù, istituito con l'art. 4 del bando 4 dicembre 1941-XX, n. 99, assume la denominazione di Sezione del Tribunale militare di guerra di Atene, con sede in Corfù.
Per la competenza, la composizione e il funzionamento della Sezione indicata nel comma precedente restano ferme le disposizioni in vigore. Tuttavia, le attribuzioni già spettanti al Comandante della grande unità dislocata nell'isola di Corfù sono devolute al Comandante superiore Forze armate Grecia.
Il Comandante superiore FF. AA. Grecia può delegare, in tutto o in parte, le attribuzioni indicate nel comma precedente al Comandante della grande unità dislocata in Corfù.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 15 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1355)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1943-XXI.

Determinazione, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1669, delle caratteristiche e modalità di vendita delle speciali marche per la riscossione, sull'importo delle opere artistiche vendute, del diritto del 2 % a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1669, concernente la devoluzione alla Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti del due per cento dell'importo delle vendite di opere artistiche;

Decreta:

Art. 1.

Le marche stabilite dalla legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1669, per il pagamento, a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti, del diritto del due per cento sull'importo delle vendite di opere artistiche, sono emesse a « madre » e « figlia » nei valori da lire una, cinque, dieci, venti, cinquanta, cento e mille, sono del formato carta di mil-

limetri 30 × 40 e sono stampate in rotocalco su carta bianca.

Per le marche del valore di lire una, cinque, dieci, venti e cinquanta la parte « madre » ha per soggetto la testa del David di Michelangelo e la parte « figlia » la testa della Flora di Tiziano.

Per le marche del valore di lire cento e mille la parte « madre » ha per soggetto la testa del Colleoni del Verrocchio e la parte « figlia » un particolare della Trasfigurazione di Raffaello.

Le marche, prive di riquadratura rettangolare, portano intorno ai tre lati superiori la dicitura « Cassa assistenza del Sindacato naz. fasc. belle arti » e in basso a destra la scritta « diritto 2 % vendite di opere d'arte ». Il valore delle marche è posto in basso a sinistra entro la dicitura anzidetta.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

lire una: giallo;
lire cinque: verde;
lire dieci: turchino;
lire venti: viola;
lire cinquanta: arancione;
lire cento: seppia;
lire mille: rosso.

Art. 2.

Le marche sono rese valide per la vendita mediante un timbro a secco applicato dalla Cassa di assistenza.

La parte « madre » della marca è applicata sull'originale del documento che resta al venditore dell'opera artistica e la parte « figlia » è applicata sulla copia del documento che è consegnato all'acquirente.

Art. 3.

La vendita delle marche è effettuata dalla Banca nazionale del lavoro e dai suoi corrispondenti in base ad apposita convenzione stipulata tra la Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti e la Banca predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 8 aprile 1943-XXI

p. *Il Ministro*: Cianetti

(1325)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1943-XXI.
Nomina del sig. Scala Marcello Carlo fu Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Rebuffo Luigi fu Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Scala Marcello Carlo fu Luigi;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Scala Marcello Carlo è nominato rappresentante del sig. Rebuffo Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 9 aprile 1943-XXI

Il Ministro: Acerbo

(1337)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1943-XXI.
Sostituzione di un membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 3 dicembre 1942-XXI, col quale si è provveduto alla costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno XXI;

Vista la nota n. 5961 del 17 marzo c. a., con la quale il Consiglio provinciale delle Corporazioni di Firenze, nel far presente la necessità di provvedere alla sostituzione del deputato supplente cav. uff. Agostino Bertoni, direttore della locale sede del Banco di Roma, trasferito a Roma, ha proposto di nominare alla detta carica il nuovo direttore, dott. Umberto Caruso:

Decreta:

Il dott. Umberto Caruso è nominato deputato supplente della Deputazione della Borsa valori di Firenze, per l'anno XXI E. F., in sostituzione del cav. uff. Agostino Bertoni.

Roma, addì 9 aprile 1943-XXI

Il Ministro: Acerbo

(1338)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1943-XXI.
Nomina del sig. Ulisse Rinaldi a componente del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, relativo alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1932-X, che stabilisce il numero dei componenti dei Comitati predetti presso alcune Borse;

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1942-XXI, n. 143018, col quale, tra l'altro, per il Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Napoli sono stati nominati tre componenti su quattro assegnati dal citato decreto Ministeriale 5 settembre 1932-X;

Sentito il presidente del predetto Comitato direttivo;

Decreta:

L'agente di cambio cav. uff. ing. Ulisse Rinaldi è nominato componente del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Napoli per il biennio XXI-XXII E.F.

Roma, addì 10 aprile 1943-XXI

Il Ministro: Acerbo

(1339)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 20 aprile 1943-XXI - N. 75

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,28
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,25
Id. 3,50 % (1902)	85,525
Id. 3 % lordo	72,10
Id. 5 % (1935)	88,10
Redimib. 3,50 % (1934)	77,975
Id. 5 % (1936)	93,925
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	95,80
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	98,975
Id. 5 % (1949)	94 —
Id. 5 % (15-2-50)	92,075
Id. 5 % (15-9-50)	92,025
Id. 5 % (15-4-51)	92,075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 71.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19926 — Data: 23 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Martino Luigi Francesco fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8307 — Data: 8 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Soccio Angela fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8448 — Data: 24 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Cascavilla Giuseppe fu Leandro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 29 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Trieste — Intestazione: Colombin Maria di Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 169 — Data: 18 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Pellizzari Adele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 259 — Data: 11 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: De Giorgio Elisabetta fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 13.500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 14 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Tocci Letizia di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1827 — Data: 30 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric.to — Intestazione: Di Vito Elisabetta fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 72.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 9 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Angelucci Arcangelo fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 29.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1943-XXI

(1097) *Il direttore generale*: POTENZA.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Terlano (Bolzano)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Terlano, avente sede nel comune di Terlano (Bolzano), disposta con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1941-XIX.

(1330)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti nel ruolo organico della banda del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925-III, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930-VIII, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il R. decreto 7 marzo 1935-XIII, n. 296, concernente norme per la sistemazione della banda musicale del Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il R. decreto 28 novembre 1939-XVIII, n. 2090, concernente la sistemazione organica della banda musicale del Corpo degli agenti di P. S.;

Vista la situazione del ruolo organico della banda predetta, nel quale risultano attualmente vacanti n. 23 posti;

Vista l'autorizzazione all'espletamento del concorso concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota numero 5556-542113-2.2.8/1.3.1. del 13 gennaio 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per i seguenti posti vacanti nel ruolo organico della banda del Corpo degli agenti di P. S.:

prime parti: posti 2:
- una 1ª cornetta in sib.;
- un 1° saxofono tenore;

seconde parti: posti 6:
- un 1° clarinetto contralto mib.;
- un 1° trombone fa.;
- un 2° clarinetto soprano sib.-B;
- un 2° trombone sib.;
- un 2° flauto con obbligo ottavino;
- un 1° tamburo;

terze parti: posti 15:
- un 2° piccolo mib.;
- due clarinetti soprano sib. di 1ª fila;
- cinque clarinetti soprano sib. di 2ª fila;
- due clarinetti contralti;
- un 2° corno in fa;
- una 2ª tromba in fa;
- un 3° flauto;
- un saxofono basso;
- un 2° tamburo con obbligo piatti.

Art. 2.

Al concorso potranno prendere parte, oltre agli agenti musicanti già in servizio nella banda, quelli del ruolo ordinario del Corpo degli agenti di P. S e quelli nominati ai sensi degli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, nonchè i militari di tutte le Forze armate dello Stato, sia in servizio che in congedo, ed i civili.

Gli aspiranti ai posti suddetti non provenienti dagli agenti di P. S. dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo degli agenti di P. S. In via eccezionale si prescinde dai requisiti della statura e del celibato.

Il limite massimo di età è fissato in anni 30, elevabile a norma di legge per gli ex combattenti e per i benemeriti della causa fascista e, altresì nella stessa misura per i provenienti dalle altre Forze armate dello Stato. Si prescinde da tale limite per i concorrenti attualmente appartenenti al Corpo degli agenti di P. S. compresi quelli nominati ai sensi del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33.

Il limite minimo è di anni 18 compiuti.

La valutazione della capacità tecnico artistica degli aspiranti ai posti di cui sopra è devoluta alla Commissione di cui all'art. 2 del R. decreto 28 novembre 1938, n. 2090.

Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito fra due o più candidati, saranno seguiti i criteri preferenziali stabiliti dalle vigenti norme di legge.

I vincitori del concorso per ottenere la successiva conferma in servizio nella parte affidata, saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di mesi sei.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della P.S. - Divisione F.A.P. - entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno domanda in competente bollo (nella quale il concorrente dovrà indicare il suo preciso indirizzo) corredata dei seguenti documenti tutti in competente bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

3) stato di famiglia;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la residenza da almeno un anno;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato di iscrizione al P.N.F. che, ove sia presentato al fine di ottenere benefici di elevazione del limite di età dovrà essere firmato dal competente segretario federale e vistato per ratifica dall'Eccellenza il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del P.N.F. a ciò autorizzati;

7) foglio di congedo militare o nulla osta del competente dicastero militare per i provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, che dovranno produrre anche copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornato; per i civili certificato di esito di leva;

8) titolo di studio: certificato di compimento del corso elementare superiore (5ª classe).

Il concorrente dovrà infine indicare nella domanda lo strumento e la relativa categoria musicale per cui intende concorrere.

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di P.S. sono dispensati dal produrre tutti i documenti di cui sopra, limitandosi a presentare la sola domanda.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tutti i concorrenti presenteranno unitamente alla domanda gli attestati di studi musicali fatti, di servizio prestato in altri complessi musicali, di nomina conseguita, di premi ottenuti, diplomi, ecc., valevoli a certificare la loro idoneità ed abilità professionale per il posto messo a concorso.

Prima degli esami i concorrenti dovranno essere sottoposti a visita medica presso l'Ispettorato medico del Corpo degli agenti di P.S. per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

Art. 4.

I concorrenti ai posti vacanti nelle tre parti dovranno sostenere dinanzi alla Commissione di cui all'art. 2 un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo scelto dal concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista con lo stesso strumento di un pezzo scelto dalla Commissione;

c) risposta ad interrogazioni inerenti alla tecnica del ripetuto strumento.

Art. 5.

I vincitori dei concorsi per il conferimento dei posti vacanti nelle tre parti potranno essere nominati titolari della parte e confermati nel grado rivestito, se già appartenenti alla banda del Corpo agenti di P.S.

I vincitori dei concorsi per il conferimento dei posti vacanti nelle prime e seconde parti appartenenti a bande di altri Corpi militari o delle Forze armate dello Stato potranno essere confermati nel grado da essi rivestito purchè non superiore a brigadiere o grado equiparato. Sarà invece conferito loro il grado di guardia se provenienti dai civili. La

conferma sarà concessa dopo che essi abbiano compiuto nella banda il periodo di mesi sei di esperimento e in base a rapporto informativo favorevole del maestro-direttore confermato dal direttore della Scuola tecnica di polizia.

Coloro che al termine del suddetto periodo di esperimento non saranno riconosciuti idonei per la parte cui hanno concorso, se provenienti dai musicanti del Corpo saranno restituiti alla parte ad essi affidata in precedenza; se provenienti dal Corpo agenti di P.S. saranno restituiti al servizio d'istituto e se provenienti da altre Forze armate dello Stato, sia in servizio che in congedo o da civili, saranno licenziati senza alcuna indennità, nè trattamento di quiescenza.

Art. 6.

Per la concessione dei premi di ingaggio, delle ferme, delle rafferme e dei relativi premi valgono le norme generali di cui al regolamento pel Corpo degli agenti di P.S.

Per quanto riguarda la disciplina, la cessazione dal servizio, il trattamento economico e di quiescenza degli agenti musicanti e quanto altro non previsto nel presente bando, valgono le norme del regolamento per il Corpo degli agenti di P.S. e quelle contenute nel R. decreto 28 novembre 1938, n. 2090.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ALBINI

(1354)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse universitarie di reciprocità istituite dalla Danimarca, Germania, Romania, Spagna, Slovacchia, Svezia ed Ungheria per l'anno accademico 1943-44-XXII a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità istituite dalla Danimarca, Germania, Romania, Spagna, Slovacchia, Svezia ed Ungheria per l'anno accademico 1943-44 a favore di cittadini italiani laureati da Università e Istituti dell'ordine universitario o diplomati presso Accademie di belle arti o Conservatori di musica del Regno negli anni accademici 1937-38, 1938-39, 1939-40, 1940-41, 1941-42.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto universitario o artistico, rispettivamente, della Danimarca, Germania, Romania, Spagna, Slovacchia, Svezia ed Ungheria.

Le borse sono così ripartite, per ciascuna Nazione, e dell'importo a fianco indicato:

Danimarca: 1 da 2.100 corone;
Germania: 8 da 1.600 R.M.;
Romania. 2 da 105.000 lei;
Spagna: 2 da 6.000 pesetas;
Slovacchia: 3 da 10.000 corone, più 800 corone per spese di viaggio;
Svezia: 2 da 2.100 corone;
Ungheria: 6 da 2.400 pengö.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 8, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'ordine universitario - Div. 3ª) non più tardi del 15 giugno 1943-XXI.

Coloro i quali aspirano a borse di diverse Nazioni debbono presentare domande distinte, allegando i titoli e i documenti richiesti ad una sola domanda e facendo riferimento ad essi nelle altre.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;
b) borsa di studio cui aspira;
c) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;
d) Università o Istituto che desidera frequentare (la sede degli studi potrà essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai G.U.F. per l'anno in corso. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data di iscrizione;
2) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o di diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame:
3) certificato di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
6) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
7) stato di servizio militare;
8) certificato da cui risulti l'attività svolta nelle organizzazioni fasciste;
9) *curriculum* degli studi, documentato, da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua dello Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;
10) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità dichiari di non appartenere alla razza ebraica;
11) eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;
12) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere legalizzati e quelli indicati ai numeri 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali e agli uffici postali o ferroviari; e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro a suo giudizio insindacabile.

Roma, addì 13 aprile 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(1353)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.